


COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA



REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI

del 14 gennaio 2013

INDICE

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Prestazioni
- Art. 3 Partecipazioni finanziarie
- Art. 4 Debitori della partecipazione
- Art. 5 Ammontare della partecipazione delle famiglie
- Art. 6 Esecutività
- Art. 7 Vie di contestazione
- Art. 8 Entrata in vigore

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni della scuola dell'infanzia.

Art. 2 Prestazioni

La scuola dell'infanzia fornisce le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione;
- b. attività fuori sede.

Art. 3 Partecipazioni finanziarie

¹ A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

² Per allievi domiciliati fuori Comune le tasse possono essere maggiorate fino alla copertura dei costi effettivi.

³ Nella determinazione della tassa il Municipio tiene conto di costi del servizio.

Art. 4 Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 5 Ammontare della partecipazione delle famiglie

¹ Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

a. refezione a singolo pasto	da CHF 2	a CHF 6
b. attività fuori sede (per uscita) può essere prelevata	da CHF 10	a CHF 50

² Il costo per pasto è determinato tramite ordinanza.

³ Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie, di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Art. 6 Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LED e 28 LALEF.

Art. 7
Vie di
contestazione

Contro le decisioni degli organi comunali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni eventuale precedente disposizione in materia ed entra in vigore dopo la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni.

Approvato dal Consiglio comunale
Ratificato dalla SEL il